



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 61 del 02/07/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Licari Fulvio del Foro di Enna per la difesa dell'Ente
avverso il ricorso dinanzi al TAR per la Sicilia - Sez. CT presentato dal Dott. S.E. Diliberto.-

L'anno duemilaquindici addì due del mese di luglio alle ore 18,23 nella sala delle riunioni
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta
Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco - Presidente

Alessandro Tambe'.....Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

Filippa La LoggiaAssessore

Stella Spagnolo.....Assessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Licori Melino, del Foro di Enna, per la difesa dell'Ente avverso il ricorso dinanzi al TAR per la Sicilia - Sez. CT presentato dal Dott. S.E. Diliberto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto l'allegato ricorso dinanzi al TAR per la Sicilia - sez. staccata di CT, notificato mediante servizio postale ed acquisito al Protocollo del Comune al n. 6554 del 09/6/2015, con cui il Dott. Santi Eugenio Diliberto, nato a S. Cataldo (CL) il 05/6/1968, residente a Barrafranca in Via U. Foscolo n. 90, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Lo Monaco del foro di Enna e con lui, elettivamente domiciliato in Catania, Viale Africa 152, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giunta, giusta procura a margine del ricorso, chiede:

- di annullare, previa adozione di idonee misure cautelari e contestuale istanza di decreto presidenziale ex art. 56 c. p. c., i seguenti atti:

- Deliberazione di G. C. n. 46 del 27/5/2015, con la quale è stato modificato l'art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di G. C. n. 71/2012;
- Deliberazione della G. C. n. 47 del 27/5/2015, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Barrafranca;
- avviso sindacale Prot. n. 1640 del 29/5/2015, con cui è stata indetta la selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;
- tutti gli atti preliminari, annessi, connessi, presupposti o successivi, anche se non espressamente menzionati;

- di condannare il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ. di tutti i danni subiti dal ricorrente, nella misura di € 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo.

Ritenuto necessario tutelare gli interessi del Comune, anche al fine di non arrecare ulteriori danni gravi e certi all'Ente, procedendo all'affidamento di un incarico legale per opporsi al ricorso dinanzi al TAR Sicilia - sez. CT.

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di conferire un incarico per la difesa dell'Ente avverso il ricorso, dinanzi al TAR per la Sicilia - sez. staccata di CT, promosso dal Dott. Santi Eugenio Diliberto;
2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo di € 2.000,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di ritenuta d'acconto e di tutti gli accessori di legge (spese generali 15%, C.P.A. ed IVA);
3. di impegnare la somma di € 500,00 con imputazione di spesa al capitolo 1058 del Bilancio c. e., dando atto che la somma rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000;
4. dare atto che la rimanente somma di € 1.500,00. sarà prevista ed impegnata nel redigendo bilancio di previsione;
5. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;
6. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
7. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.

8. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di sottoscrivere il disciplinare d'incarico e di procedere agli atti conseguenziali, ivi compresa la liquidazione dei compensi all'Avvocato, secondo le modalità indicate nel disciplinare d'incarico.

Barrafranca, li 01/07/2015

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Barrafranca, li 01-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 01-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: " Incarico legale all'Avv. Paolo Leon, del Foro di Sur, per la difesa dell'Ente avverso il ricorso dinanzi al TAR per la Sicilia - Sez. CT presentato dal Dott. S.E. Diliberto. " nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
giorni consecutivi.

e per quindici

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA – SEZ. STACCATA DI CATANIA**

RICORSO

Per il **Dott. Santi Eugenio Diliberto**, nato a San Cataldo il 5.6.1968 (C.F.: DLBSTG68H05H792R) e residente a Barrafranca in via U. Foscolo n. 90, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lo Monaco del Foro di Enna (Cod. Fisc.: LMNGPP68P28A6760 - PEC: giuseppe.lomonaco@avvocatienna.legalmail.it - fax 0934/468502) e, con lui, elettivamente domiciliato in Catania, viale Africa n. 152, presso lo studio dell'avv. Gaetano Giunta, giusta procura a margine del presente ricorso,

CONTRO

COMUNE DI BARRAFRANCA (cod. fisc.: 00429180862), in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica nei locali del palazzo municipale, piazza Regina Margherita n. 1

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE
CAUTELARI, E CONTESTUALE ISTANZA DI DECRETO
PRESIDENZIALE EX ART. 56 C.P.C.**

- della deliberazione di G. C. n. 46 del 27.5.2015 con la quale è stato modificato l'art. 13 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 6.4.2012;
- della deliberazione di G.C. n. 47 del 27.5.2015 con la quale è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Barrafranca;
- dell'avviso sindacale prot. n. 1640 del 29.05.2015 con cui è stata indetta la selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;
- di tutti gli atti preliminari, annessi, connessi, presupposti o successivi, anche se non espressamente menzionati.

FATTO

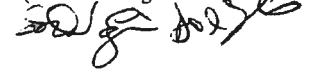
1. Il dott. Santi Eugenio Diliberto è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Barrafranca sin dal 01.09.1998, inquadrato nella cat. C, e successivamente a seguito di concorso inquadrato nella categoria D, posizione giuridica D3, profilo professionale di "funzionario tecnico geologo", nel quale sin dal 30.09.1999 ha ricoperto incarichi sub-apicali ed apicali.

LOPIA
Nomino e costituisco mio speciale procuratore e difensore l'Avv. Giuseppe Lo Monaco del Foro di Enna, al quale conferisco ogni ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di presentare memorie, proporre ricorso per motivi aggiunti, rinunciare agli atti del giudizio e nominare sostituti.

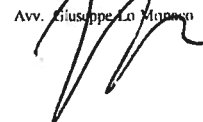
Inoltre, reso edotto ed informato dei miei diritti ex D. Lgs. 196/2003 e che il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dello incarico professionale ricevuto, presto totale consenso, giusta le previsioni di cui agli artt. 13 e 23 D. lgs. 196/2003, al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari, nonché alla permanenza degli stessi dati negli archivi informatici e/o cartacei dello studio legale anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario allo espletamento del mandato addi conferito.

Eleggo, con lui, domicilio in Catania, viale Africa n. 152 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giunta.

(dott. Santi Eugenio Diliberto)



Vera ed autentica la superiore firma.

Avv. Giuseppe Lo Monaco


2. Tenuto conto del fatto che la struttura organizzativa del Comune di Barrafranca era caratterizzata dalla presenza di Settori (quali strutture organizzative di massimo livello) elefantiaci e con funzioni disomogenee, da cui sono derivate gravi ripercussioni negative in termini di semplificazione e di snellimento dell'azione amministrativa e di tempestiva erogazione dei servizi alla collettività, con deliberazione n. 40 del 26.4.2013 la Giunta Comunale, ritenuta la necessità di far fronte alle criticità derivanti dal predetto assetto organizzativo, approvava un atto di indirizzo, dando incarico al segretario generale di predisporre una proposta di deliberazione di modifica della struttura organizzativa dell'ente, da redigere attraverso *"azioni dirette all'adeguamento delle strutture organizzative quanto attraverso la definizione dei modelli di performance, poggiando sul principio dell'omogeneità e quello della specialità i quali devono fare riferimento alle azioni di snellimento, semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa tenendo in conto il più specifico principio della responsabilità che assieme al valore di equità caratterizzano la visione sociale dell'amministrazione comunale"* (doc. n. 13).

2 3. Con successiva deliberazione n. 42 del 10.5.2013 la Giunta Comunale approvava la rimodulazione dello schema organizzativo dell'Ente (doc. n. 14), riordinando il settore nel rispetto dei principi di specialità e di omogeneità delle funzioni. Tale modifica ha, infatti, interessato tutti i maggiori settori ed è stata attuata mediante la creazione di n. 7 settori, di una speciale unità di progetto.

4. Con nota prot. n. 2087 del 31.5.2013, pubblicato nell'Albo pretorio on-line del Comune dal 01.06.13 al 15.6.2013, veniva manifestata l'intenzione di procedere al conferimento dell'incarico temporaneo per la direzione dell'unità di progetto "Ambiente, protezione civile e Servizi tecnico-manutentivi" per la durata di anni uno con possibilità di conferma per un altro anno, rappresentando che eventuali candidature del personale interessato avrebbero dovuto pervenire, mediante la produzione di curriculum vitae e di ogni altra documentazione ritenuta utile, entro e non oltre il 15.6.13.

Con determinazione sindacale n. 10 del 28.6.2013 veniva conferito il relativo incarico al dott. Santi Eugenio Diliberto (doc. n. 15), che, in quanto inquadrato nella categoria giuridica D3 con il profilo professionale di "Funzionario Tecnico Geologo" è, tra l'altro, l'unico funzionario apicale e di grado più elevato dell'intero ufficio tecnico comunale, per come previsto dal nuovo ordinamento

professionale di cui al C.C.N.L. del 31.3.1999 del comparto "Regioni ed Autonomie locali" (**doc. n. 21**).

5. Alla luce dei predetti atti, con determinazione sindacale n. 11 del 28.6.2013 venivano rimodulati gli incarichi di posizione organizzativa ed all'odierno ricorrente veniva confermata la titolarità della posizione organizzativa di responsabile dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi", dando atto *"non si conferiscono nuovi incarichi di Capo Settore, ma restano validi ed efficaci, anche dal punto di vista della durata temporale, gli incarichi precedentemente assegnati, che, con la presente delibera, vengono parzialmente rimodulati..."* (**doc. n. 16**).

6. Con determinazione n. 17 del 17.9.2014, il Sindaco, *"considerato.... che il suddetto funzionario, si è contraddistinto per la professionalità e la competenza profuse nello svolgimento della sua attività, anche in relazione alla capacità di risoluzione delle problematiche afferenti le attività ed i servizi gestiti, come peraltro comprovate dalle valutazioni positive espresse dal nucleo di valutazione"*, confermava e rinnovava all'odierno ricorrente l'incarico di responsabile dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi" per la durata di anni uno a decorrere dal 01.07.2014 (**doc. n. 17**).

7. Dopo essere uscito indenne dalla proposta di mozione di sfiducia, che non è stata approvata (13 voti favorevoli) per un solo voto e grazie all'astensione di sette consiglieri comunali di minoranza (tra i quali uno con rapporti di parentela con il capo del IV Settore "Gestione del Territorio"), il Sindaco ha improvvisamente mutato atteggiamento nei confronti dell'odierno ricorrente, nonostante la vasta mole di lavoro portata avanti tra mille difficoltà (la più evidente delle quali è rappresentata dalla cronica carenza di personale).

Il Sindaco ha iniziato ad inviare missive al ricorrente, chiedendo cose impossibili (**docc. nn. 7 e 9**), peraltro per ragioni a lui note, cui il dott. Diliberto ha replicato puntualmente, evidenziando l'erroneità delle richieste e l'anomalia, per usare un eufemismo, di detto atteggiamento (**docc. nn. 8, 10 e 12**).

8. La predetta anomalia si materializzava, in primo luogo, con l'approvazione della deliberazione G.C. n. 46 del 27.5.2015 (**doc. n. 1**), con cui, nel modificare ed integrare l'art. 13 del regolamento degli uffici e servizi recante "criteri, requisiti e modalità per il conferimento di capo settore", venivano del tutto

eliminati i criteri specifici ed il punteggio attribuito a ciascun criterio per il conferimento dell'incarico di capo settore. In particolare, l'eliminazione ha riguardato il criterio relativo alla "esperienza lavorativa all'interno o all'esterno dell'Ente con particolare riferimento alla complessità delle strutture dirette, degli incarichi particolarmente svolti e ai risultati conseguiti, tenendo conto delle precedenti esperienze in posizione di direzione", criterio sostituito con la laconica previsione relativa "ai risultati conseguiti in precedenza presso il Comune di Barrafranca e della relativa valutazione", forse perché il ricorrente, avendo prestato servizio, quale vice responsabile dell'Ufficio Coordinamento Geologico, nel Comune di Catania dal 01.07.2001 al 31.3.2011, era in possesso di un titolo che non consentiva ad altro concorrente di superarlo.

In secondo luogo, con deliberazione n. 47 del 27.05.2015, pubblicata nell'albo Pretorio On Line in data 30.05.2015, la Giunta Comunale approvava l'organigramma dell'Ente, prevedendo la soppressione dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi" e la contestuale accorpamento dei relativi servizi al 4° Settore "Gestione del Territorio", tranne la Protezione civile ed i rapporti con l'A.T.O. incardinati nel 5° Settore "Governance – LL.PP. – Programmazione e Politiche Comunitarie", dando, altresì atto, che fino alla naturale scadenza del 30.6.15 ed a partire dal conferimento delle posizioni organizzative di cui al predetto atto, detta Unità di Progetto *"dovrà esclusivamente occuparsi:*

- *della realizzazione della piazzola di stoccaggio di cui all'atto di indirizzo della G.C. n. 89 del 07/11/2014;*
- *di porre in essere tutto quanto di competenza per la messa in gara del Piano di Intervento Comunale;*
- *di curare i rapporti con l'ATO" (doc. n. 2).*

A dire della Giunta Comunale la soppressione di tale Unità di Progetto si giustifica col fatto, invero assai sorprendente, che *"la stessa, nonostante la scadenza prossima, deve ancora conseguire l'obiettivo prioritario fissato dalla giunta con l'atto della sua istituzione e reiterato con delibera di giunta n. 89 del 07/11/2014 relativo alla realizzazione di una piazzola di stoccaggio dei rifiuti, al quale sono strettamente connessi, la gestione dei rapporti con l'ATO e l'avvio della gara pubblica di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani....ritenuto che, per consentire al Responsabile*

dell'Unità di Progetto di portare a compimento il processo già avviato della piazzola di stoccaggio, obiettivo prioritario dell'Amministrazione, si snellisce il carico di lavoro dello stesso, fino alla scadenza naturale dell'Unità di Progetto, per evitare ulteriori e intollerabili ritardi al raggiungimento delle suddette finalità".

10. Indi, con avviso pubblicato il 29.5.2015 il Sindaco manifestava l'intenzione di procedere al conferimento degli incarichi di direzione delle 5 unità organizzative di massimo livello (Settori) dell'Ente fino alla scadenza del proprio mandato (1° settore – Affari Generali e Finanziari; 2° “Trasparenza, Anticorruzione e qualità dei servizi”; 3° “Servizi alla Persona”; 4° “Gestione del Territorio”; 5° “Governance – LL.PP., programmazione e politiche comunitarie”), assegnando fino al 08.06.2015 il termine per la presentazione delle candidature da parte degli interessati (**doc. 3**).

.*.*.

Orbene, le deliberazioni G.C. rispettivamente n. 46 e n. 47 del 27.5.2015 (**docc. nn. 1 e 2**) e l'avviso sindacale di cui alla nota prot. n. 1640 del 29.5.2015 (**doc. n. 3**) sono manifestamente illegittimi e meritano, quindi, di essere annullati *in parte qua*, previa adozione di idonea misura cautelare, anche presidenziale, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

- I -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 6 DEL D. L. 16.5.1994, N. 293, CONVERTITO, CON MODD, IN LEGGE 15.7.1994, N. 444 E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI.

Manifesta appare l'illegittimità delle deliberazioni di G.C. rispettivamente n. 46 e n. 47 del 27.5.2015 e, in via derivata, dell'avviso sindacale prot. n. 1640 del 29.5.2015 per violazione delle rubricate norme attese la nullità dei pareri di regolarità tecnica apposti in data 26.5.2015 nelle predette deliberazioni dalla dott.ssa Giuseppina Crescimanna, quale titolare della posizione organizzativa di responsabile del 1° Settore “Affari Generali ed Istituzionali” e del parere di regolarità contabile apposto in data 27.5.2015 solo sulla deliberazione G.C. n. 47/2015 dal rag. Antonio Zuccalà, quale titolare della posizione organizzativa e responsabile del 2° Settore “Economico-Finanziario”.

Nel caso in questione è accaduto che, con determinazioni rispettivamente 15 e 16 del 3.9.2012 (**docc. nn. 18 e 19**), il Sindaco ha conferito alla dott.ssa G. Crescimanna la titolarità della posizione organizzativa di responsabile del 1° Settore "Affari Generali ed Istituzionali", mentre al rag. A. Zuccalà quella del 2° Settore "Economico Finanziario" per la durata di due anni.

I superiori incarichi, pur essendo scaduti in data 5.9.2014 e pur essendo decorso il termine massimo di proroga di giorni 45 di cui all'art. 3 della L. n. 444/1994, non sono mai stati prorogati o rinnovati.

Di conseguenza, i pareri obbligatori di regolarità tecnica e di regolarità contabile emessi dai predetti funzionari in relazione alle due menzionate deliberazioni nelle date rispettivamente del 26.5.2015 e 27.5.2015 sono nulli di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. 16.5.1994, n. 293, conv. con modificazioni in legge 15.7.1994, n. 444, il quale testualmente dispone che "*1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.*

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli". Detta norma, che è stata recepita in Sicilia con L.R. n. 22/1995, è direttamente applicabile agli enti locali a prescindere dal richiamo ad essa operato da fonti statutarie o regolamentari (cfr., Tar. Lazio, Roma, sez. II, 14.01.2009, n. 139).

Ne deriva, quale corollario, che i predetti pareri devono considerarsi *tamquam non esset* con conseguente illegittimità delle impugnate deliberazioni e, in via derivata, dell'avviso sindacale prot. n. 1640 del 29.5.2015.

- II -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA (ART. 3 COST.), DI NON DISCRIMINAZIONE E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ (ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, PER ARBITRARIETÀ IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Si deduce ed eccepisce l'illegittimità della deliberazione di G.C. n. 46 del 27.5.2015, con cui viene modificato ed integrato l'art. 13 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 6.4.2012 (**doc. n. 22**), nella parte in cui, tra i criteri ed i requisiti per il conferimento dell'incarico di capo settore, si deve tenere conto "dei

risultati conseguiti in precedenza presso il Comune di Barrafranca e della relativa valutazione" (art. 13, n. 1 lett.c) per la palese violazione delle caldate norme.

Con tale previsione la Giunta Comunale, in disparte ogni considerazione circa l'eliminazione dei punteggi previsti per ogni elemento di valutazione della pregressa formulazione dell'art. 13 al fine evidente di rendere più difficile il sindacato sulle scelte del Sindaco, penalizza ingiustamente ed in maniera discriminatoria chi, come l'odierno ricorrente, ha prestato servizio con incarichi apicali alle dipendenze di altri comuni od enti pubblici non territoriali, raggiungendo notevoli risultati e ricevendo una valutazione positiva.

Nel caso di specie, per come si evince dal curriculum *vitae et studiorum* e dello stato matricolare (**docc. nn. 24, 25 e 26**), il dott. Santi Eugenio Diliberto dal 01.07.2011 al 31.3.2011 ha lavorato alle dipendenze del Comune di Catania, svolgendo le funzioni di vice responsabile dell'Ufficio Coordinamento Geologico e sempre con valutazioni positive.

In base all'impugnata deliberazione, il Sindaco, nel conferire gli incarichi di capo settore (titolare di posizione organizzativa), non deve valutare il servizio, i risultati e le valutazioni positive conseguite dal ricorrente presso il comune di Catania dal 2001 al 2011, in modo tale da orientare già *ex ante* la scelta definitiva verso determinati dipendenti, così utilizzando il potere pubblico, non già ovviamente per ragioni di interesse pubblico al fine di scegliere il miglior candidato, bensì per impedire di fatto all'odierno ricorrente di essere individuato e nominato come capo settore, così favorendo quei dipendenti che hanno lavorato in via continuativa solo alle dipendenze del Comune di Barrafranca

Detta norma rappresenta, in sostanza, un grave ed ingiusto *vulnus* ai principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di non discriminazione, che si traduce anche nella violazione anche di principi di imparzialità e di buona amministrazione dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Da qui, in conclusione, l'illegittimità della deliberazione di G.C. n. 46/2015 *in parte qua* impugnata.

- III -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEGLI ARTT. 22 E 23 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 71 DEL

6.4.2012, NONCHE' DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10 DEL D. LGS. 27.10.2009, N. 150 – ECCESSO DI POTERE SVIAMENTO, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA, ARBITRARIETA', ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

E' noto che il procedimento di valutazione annuale dei dirigenti o, nei comuni privi di personale dirigenziale, dei responsabili di settore/incaricati di posizione organizzativa è disciplinato dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 150/2009 ed è affidata agli organismi interni di valutazione oppure al nucleo di valutazione.

Il Comune di Barrafranca ha affidato la valutazione annuale dei responsabili di settore e delle unità di progetto ad un nucleo di valutazione, formato da tre membri.

Ed invero, l'art. 22 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 71 del 6.4.2012 (**doc. n. 22**) prevede che *“La funzione di valutazione delle performance è affidata:*

a) al Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 23, cui compete la valutazione delle performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei capi settore secondo le modalità indicate dal sistema di valutazione delle performance....”. Il successivo art. 23, a sua volta, dispone che *“1. Ai sensi del vigente articolo 147 del D. Lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 alle autonomie territoriali, è individuato un nucleo di valutazione con le seguenti finalità:*

- Valutazione diretta delle prestazioni dei responsabili dei servizi;*
- Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;*
- Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D. Lgs. 150/2009;.....”.*

E' evidente che secondo la predetta normativa nessuna competenza è attribuita alla giunta comunale in merito alla valutazione dei responsabili di settore/incaricati di posizione organizzativa.

Nel caso di specie, con l'impugnata deliberazione n. 47 del 27.5.2015 è

incredibilmente accaduto che la Giunta Comunale ha motivato la soppressione dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi", della cui posizione organizzativa con scadenza 30.6.2015 è titolare il ricorrente, affermando che *"la stessa, nonostante la scadenza prossima, deve ancora conseguire l'obiettivo prioritario fissato dalla giunta con l'atto della sua istituzione e reiterato con delibera di giunta n. 89 del 07/11/2014 relativo alla realizzazione di una piazzola di stoccaggio dei rifiuti, al quale sono strettamente connessi, la gestione dei rapporti con l'ATO e l'avvio della gara pubblica di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani....ritenuto che, per consentire al Responsabile dell'Unità di Progetto di portare a compimento il processo già avviato della piazzola di stoccaggio, obiettivo prioritario dell'Amministrazione, si snellisce il carico di lavoro dello stesso, fino alla scadenza naturale dell'Unità di Progetto, per evitare ulteriori e intollerabili ritardi al raggiungimento delle suddette finalità"*.

Palese appare la violazione delle norme dianzi menzionate che affidano, per come detto sopra, la competenza in ordine alla valutazione del responsabile di settore esclusivamente al Nucleo di valutazione, cui non può sostituirsi, come avvenuto nel caso in esame, la giunta comunale.

Trattasi, invero, di una motivazione, oltre che fondata su dati insussistenti per come si dirà nei successivi motivi, assolutamente contraddittoria, illogica, arbitraria, che dimostra, in realtà, come la Giunta comunale abbia utilizzato il potere di organizzazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 165/2001 per perseguire finalità differenti rispetto a quelle attributive del relativo potere: in buona sostanza, per impedire all'odierno ricorrente di potere aspirare al conferimento di un incarico di posizione organizzativa e per esautorarlo dai compiti svolti quale responsabile della predetta Unità di Progetto, colpevole solo di fare il proprio dovere in ossequio ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, per come è dimostrato dalla valutazione positiva espressa dal Nucleo di valutazione per l'anno 2013 (**doc. n. 20**).

Appare decisamente illogico contestare, altresì, il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi all'odierno ricorrente quando ancora mancava oltre un mese alla scadenza della posizione organizzativa assegnata all'attuale ricorrente (30.6.2015) e nel contempo affidare al medesimo il raggiungimento di detti obiettivi fino al 30.6.2015, pur senza essere più titolare della relativa posizione

organizzativa.

Trattasi di una vera e propria misura che esula dal potere di organizzazione, mascherando piuttosto altre finalità aventi natura ritorsiva o punitiva nei confronti del dott. Diliberto, per come è dimostrato dal fatto che, pur essendovi altri capi settore che non hanno raggiunto per niente gli obiettivi prefissati, nulla è stato detto in proposito dall'Amministrazione comunale.

Donde la necessità di annullare la deliberazione in parte qua impugnata, affetta – com'è – da evidenti vizi della funzione amministrativa.

- IV -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITA' DELL'AGERE PUBBLICO DI CUI ALL'ART. 97 COST: – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DI FATTI E DI DOCUMENTI, MOTIVAZIONE ILLOGICA, CONTRADDITTORIA E PERPLESSA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

2 Per come già detto in punto di fatto, con deliberazione n. 42 del 10.5.2013 la Giunta Comunale approvava la rimodulazione dello schema organizzativo dell'Ente (**doc. n. 14**), riordinando il settore nel rispetto dei principi di specialità e di omogeneità delle funzioni. Le modifiche hanno interessato, tra l'altro, la creazione di un'Unità di Progetto, denominata "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnici, servizi prima incardinanti nel IV settore "Gestione del Territorio" di cui era Capo Settore il geom. Giuseppe Zuccalà, padre del presidente del consiglio comunale, ing. C. Zuccalà.

Al vertice di tale unità di progetto è stato nominato, previo avviso pubblico, il dott. Santi Eugenio Diliberto per la durata di anni uno dal 3.7.2013 giusta determinazione sindacale n. 10 del 28.6.2013 (**doc. n. 15**).

Nell'esercizio di tali funzioni l'attuale ricorrente ha raggiunto importantissimi obiettivi, certificati dalla valutazione positiva espressa dal nucleo di valutazione (**doc. n. 20**), tant'è che con provvedimento n. 17 del 17.9.2014 il Sindaco, dando atto del raggiungimento degli obiettivi ivi elencati, gli ha confermato e rinnovato l'incarico di responsabile dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi" per un altro anno a decorrere dal 01.07.2014, assegnandogli la medesima indennità di posizione prevista per gli altri responsabili di settore (€ 8.000,00) (**doc. n. 17**).

Ma non è tutto!!

A seguito della presentazione in data 1.9.14 della mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale Sindaco, firmata da 13 consiglieri comunali (su 20), tra cui tutti i nove che facevano parte dello schieramento del medesimo sindaco, si è svolto il relativo dibattito in Consiglio Comunale nelle sedute rispettivamente del 17.9.2014 e del 27.9.2014. Nella seduta del 17.9.2014, il Sindaco ha letto la risposta scritta alla predetta mozione, allegata alla deliberazione C.C. n. 56 del 17.9.14 (**doc. n. 21**), in cui ha evidenziato i molteplici obiettivi e gli importanti traguardi che sono stati raggiunti dall'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi" (da pag. 13 a pag. 23).

La mozione di sfiducia, tuttavia, è stata votata favorevolmente da 13 consiglieri comunali presenti, mentre gli altri 7 eletti nello schieramento avversario (tra cui il presidente del consiglio comunale e figlio del capo del IV settore "Gestione del territorio") non si sono presentati nella seduta di prosecuzione del 27.9.14, così non consentendo di raggiungere il quorum previsto dalla legge (14 voti favorevoli).

Quale settimana dopo, dimenticando quanto detto e scritto dal sindaco in risposta alla mozione di sfiducia, la giunta comunale ha approvato la delibera di G.C. n. 89 del 7.11.2014 con cui invitava l'odierno ricorrente ad ultimare "con assoluta urgenza il procedimento di realizzazione della piazzola di stoccaggio dei rifiuti, all'interno dell'area dell'ex Mandorlificio Amandes", invitandolo a porre in essere gli adempimenti necessari ed a relazione entro 10 gg. (**doc. n. 7**), che riscontrata dal ricorrente con nota prot. n. 2674 del 28.11.14 (**doc. n. 8**).

Con altra nota prot. n. 3558 del 2.12.14 il Sindaco riscontrava con toni perentori la suddetta nota del ricorrente, ribadendo l'urgenza di "realizzare la piazzola di stoccaggio rifiuti entro il 15/12/2014 perché è priorità assoluta dell'Amministrazione dare il via, dal 1° gennaio 2015, alla raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche...." (**doc. n. 9**). A detta nota seguiva la nota prot. n. 2740 del 04.12.2014, con cui il ricorrente spiegava al Sindaco l'impossibilità di rispettare la data del 15.12.2014 in considerazione dell'impossibilità di realizzare detta piazzola in economia e del rispetto della normativa vigente in materia che impone, peraltro, la necessità di redigere un apposito progetto e di porre in essere i necessari provvedimenti previsti dal codice dei contratti pubblici ed i termini previsti dallo stesso codice per la

2

pubblicazione degli avvisi di gara, lo svolgimento e l'aggiudicazione della medesima, la stipula del contratto e la realizzazione delle opere (**doc. n. 10**).

Indi con nota prot. n. 3735 del 15.12.14, che è il preludio all'adozione degli atti impugnati, il Sindaco, con una non comune verve polemica e con toni non consoni ad uno Stato democratico e rispettoso della persona umana, ribadiva la necessità di tale priorità, ovviamente non insistendo per la data del 15.12.2014, ma specificando di porre in essere gli atti *"compatibilmente con la Sua doverosa e tempestiva applicazione del Codice dei Contratti e dell'Ambiente, dando uno sguardo, ogni tanto, al Codice del Rispetto"* (**doc. n. 11**). Infine, l'attuale ricorrente con nota prot. n. 28131 del 23.12.14 ricordava al Sindaco quanto dallo stesso profferito in difesa dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi tecnico-Manutentivi", spiegandogli ancora una volta le cause del ritardo (**doc. n. 12**).

Da quel momento in poi, si è assistito al silenzio più assoluto del Sindaco e della sua Amministrazione, ma, ciò nondimeno, l'attuale ricorrente ha lavorato alacramente e con non comune abnegazione al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati all'Unità di Progetto entro il 30.6.2015 (data di scadenza dell'incarico all'odierno ricorrente), tant'è che il dott. Santi Eugenio Diliberto:

- 
- con nota prot. n. 6210 del 28.5.2015 ha trasmesso al sindaco tutti gli atti necessari per l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio R.S.U., indicando sinanco gli ulteriori adempimenti da svolgere al fine di imprimere la necessaria accelerazione alla procedura *de qua* (**doc. n. 4**);
 - con nota prot. n. 6389 del 4.6.2015 ha trasmesso al Sindaco ed all'Assessore alla Protezione Civile il piano comunale di protezione civile corredato da 4 cartografie e la proposta di deliberazione di G.C. di adozione del predetto piano (**doc. n. 5**);
 - con nota prot. n. 6390 del 4.6.2015 ha trasmesso al Sindaco ed all'Assessore all'Ambiente il progetto definitivo per la "realizzazione del CCR provvisorio" corredato da n. 21 elaborati e completo della relazione geologica esecutiva, unitamente alla determinazione n. 134 del 26.5.15 dell'assunzione dell'impegno di spesa integrativo di € 66.489,89 che tuttavia è stata restituita dal ragioniere capo con nota prot. n. 113 del 29.5.15 in quanto non c'era la necessaria copertura finanziaria (**doc. n. 6**).

Nonostante il raggiungimento dei superiori obiettivi e ben prima della scadenza

assegnata (30.6.2015), in data 30.5.2015 veniva pubblicata l'impugnata deliberazione G.C. n. 47 del 27.7.2015 con cui veniva soppressa l'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi tecnico-Manutentivi" perché la stessa *"deve ancora conseguire l'obiettivo prioritario fissato dalla giunta con l'atto della sua istituzione e reiterato con delibera di giunta n. 89 del 07/11/2014 relativo alla realizzazione di una piazzola di stoccaggio dei rifiuti, al quale sono strettamente connessi, la gestione dei rapporti con l'ATO e l'avvio della gara pubblica di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani....ritenuto che, per consentire al Responsabile dell'Unità di Progetto di portare a compimento il processo già avviato della piazzola di stoccaggio, obiettivo prioritario dell'Amministrazione, si snellisce il carico di lavoro dello stesso, fino alla scadenza naturale dell'Unità di Progetto, per evitare ulteriori e intollerabili ritardi al raggiungimento delle suddette finalità"* (doc. n. 2), affermazione che stride con l'assenza di una valutazione negativa dal parte del Nucleo di valutazione e che, soprattutto, ignora il termine ultimo del 30.6.2015 per il conseguimento di detti obiettivi.

Detta deliberazione, che definire un capolavoro di mistificazioni e falsità è un mero eufemismo, si basa su presupposti insussistenti, per come comprovato dalla documentazione sopra indicata (docc. nn. 4, 5 e 6), contiene una motivazione assai contraddittoria e contrastante con la risposta scritta (da pag. 13 a pag. 23) del Sindaco alla mozione di sfiducia allegata alla deliberazione C.C. n. 56 del 17.9.2015 (doc. n. 21) e, comunque è affetta da manifesta illogicità ed arbitrarietà tenuto conto del fatto che, da un lato, l'incarico conferito al ricorrente scade il 30.6.2015 e, dall'altro, della circostanza assai strana che detta modifica ha riguardato solo l'Unità di Progetto di cui è responsabile il ricorrente e non anche gli altri responsabili di settore che hanno raggiunto meno del 30% degli obiettivi loro assegnati.

In sostanza, detta deliberazione rappresenta un chiaro esempio di esercizio del potere pubblico per il perseguimento di fini differenti da quelli pubblici e da quelli assegnati dalla norma attributiva del relativo potere con la chiara deviazione dai principi di imparzialità e di buona amministrazione, essendo peraltro affetta dai rubricati vizi della funzione pubblica.

Ne consegue, pertanto, l'illegittimità della deliberazione G.C. n. 47 del 27.5.2015 *in parte qua* impugnata.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. -
ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

E' noto che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della figura sintomatica dello sviamento dalla causa tipica, è stato ricostruito come **divergenza dall'azione amministrativa rispetto alla funzione amministrativa fissata dalla norma attributiva del potere.**

In sostanza, il vizio in esame ricorre quando la P.A. utilizza il proprio potere discrezionale (nel caso in esame il potere di organizzazione) per **finalità ed interessi differenti** da quelli, normativamente predeterminati, per i quali tale potere le è stato attribuito (*ex plurimis*, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 03.07.2014, n. 3355; sez. V, 27.03.2013, n. 1776).

Nel caso a mani, è talmente palese lo sviamento di potere in cui è incorsa l'amministrazione comunale di Barrafranca con la deliberazione di G.C. n. 47 del 27.5.2015 da poterne apprezzare la sua evidenza sotto una molteplicità di angolazioni.

La fenomenologia dell'azione amministrativa tradottasi nel provvedimento impugnato tradisce *ictu oculi* il reale intento perseguito dall'Ente comunale, per come comprovato dalla pluralità dei vizi di legittimità denunciati con i precedenti motivi.

Il complesso dei vizi, sopra dedotti, ciascuno dei quali già di per sé sufficiente a sancire l'illegittimità della deliberazione di G.C. n. 47 del 27.5.2015 va, tuttavia, constatato alla luce della reale finalità perseguita dal Comune di Barrafranca la quale tradisce, in modo eclatante, lo sviamento di potere dalla causa tipica dell'atto (di organizzazione) in questione.

Per come esposto in punto di fatto, con deliberazione n. 42 del 10.5.2013 veniva rimodulata e modificata la struttura organizzativo dell'Ente (**doc. n. 14**), riordinando il settore nel rispetto dei principi di specialità e di omogeneità delle funzioni e creando l'Unità di Progetto, denominata "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnici, servizi prima incardinanti nel IV settore "Gestione del Territorio" di cui era Capo Settore il geom. Giuseppe Zuccalà, padre del presidente del consiglio comunale, ing. C. Zuccalà.

A detta deliberazione facevano seguito la determinazione sindacale n. 10 del 28.6.2013 con cui veniva conferito il relativo incarico al dott. Santi Eugenio Diliberto (**doc. n. 15**), nonché la determinazione sindacale n. 11 del 28.6.2013 venivano rimodulati gli incarichi di posizione organizzativa ed all'odierno ricorrente veniva confermata la titolarità della posizione organizzativa di responsabile dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi", dando atto *"non si conferiscono nuovi incarichi di Capo Settore, ma restano validi ed efficaci, anche dal punto di vista della durata temporale, gli incarichi precedentemente assegnati, che, con la presente delibera, vengono parzialmente rimodulati..."* (**doc. n. 16**).

Avverso la deliberazione di G.C. n. 42/13 e le predette determinazioni sindacali è insorto il geom. Zuccalà Giuseppe, responsabile del IV Settore "Gestione del Territorio" con ricorso d'urgenza presentato in data 01.08.2013 innanzi al Tribunale del Lavoro di Enna, il quale chiedeva, previa disapplicazione della predetta deliberazione, la condanna del Comune di Barrafranca alla reintegra del medesimo in tutte le funzioni esercitate prima dell'istituzione della suddetta Unità di Progetto e trasferite alla stessa (**doc. n. 23**).

Detto ricorso, ove si sono costituiti il Comune di Barrafranca ed il dott. Santi Eugenio Diliberto entrambi evocati in giudizio dal geom. G. Zuccalà, con ordinanza del 15.10.13 è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Enna per difetto di giurisdizione dell'A.G.O. (**doc. n. 24**).

In data 01.09.2014 è stata presentata la mozione di sfiducia all'attuale Sindaco da parte di 13 consiglieri comunali (tra cui tutti e nove i consiglieri eletti nello schieramento del medesimo), sfiducia che non è stata approvata con deliberazione G.C. n. 57 del 27.9.14 solo per un voto (13 voti favorevoli in luogo dei 14 necessari) e grazie al fatto che alla seduta del 27.9.2014 non hanno preso parte i 7 consiglieri comunali che erano stati eletti nello schieramento avversario (tra cui il Presidente del consiglio, ing. C. Zuccalà, figlio del geom. G. Zuccalà, capo del IV Settore "Gestione del Territorio e SUAP") (**doc. n. 22**).

Da quel momento in poi è iniziata la corrispondenza epistolare tra il sindaco e l'odierno ricorrente (**docc. nn. 7, 8, 9, 10, 11 e 12**) con cui la Giunta Comunale ed il Sindaco hanno strumentalmente assegnato termini ed obiettivi all'attuale ricorrente, pur a conoscenza delle difficoltà amministrative e normative, con il precipuo fine di fare emergere responsabilità ed inadempienze poste in essere dal

R

dott. Santi Eugenio Diliberto, in realtà insussistente, da utilizzare per modificare la struttura organizzativa dell'Ente e per far sì che a quest'ultimo fosse, in sostanza, inibito di potere aspirare al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di responsabile dell'unità di progetto o di altro settore, cosa che è avvenuta puntualmente con l'impugnata deliberazione n. 47 del 27.5.2015, con cui sostanzialmente, così come richiesto dal geom. G. Zuccalà nel ricorso d'urgenza del 01.08.13, l'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi" è stata soppressa e tutte le relative funzioni sono state incardinate nel IV Settore "Gestione del Territorio", ovverosia il Settore di cui è responsabile il geom. G. Zuccalà.

Questa, unitamente a quanto evidenziato nei motivi che precedono, è la "prova provata" del fatto che l'impugnata deliberazione, da un lato, è esclusivamente finalizzata a penalizzare l'odierno ricorrente e, dall'altra, rappresenta un "premio politico" nei confronti del geom. G. Zuccalà per non avere consentito ai 7 consiglieri comunali (di cui faceva parte il di lui figlio e presidente del consiglio, ing. C. Zuccalà) di votare la mozione di sfiducia presentata in data 1.9.2014 da 13 consiglieri comunali

Non vi sono altre e reali ragioni e finalità sottese all'impugnata deliberazione, ragion per cui la stessa deve essere annullata anche sotto questo profilo.

- VI -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, NONCHE' DEI PRINCIPI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA.

Si deduce ed eccepisce, altresì, l'illegittimità dell'avviso di selezione di cui alla nota prot. n. 1640 del 29.5.2015, di cui se ne chiede l'annullamento.

A fronte della pubblicazione di detto avviso avvenuta in data 29.5.2015 (venerdì) e della scadenza prevista per il 08.06.2015 (lunedì), in realtà sono stati assegnati (tolti i giorni non lavorativi e festivi) solo 6 giorni effettivi di tempo per presentare le candidature, che è un arco temporale assai esiguo e che contrasta con i principi di buon andamento ed imparzialità, nonché con i principi di trasparenza e di adeguata pubblicità dell'attività amministrativa: il che la dice lunga sulla reale finalità perseguita dalla deliberazione di G.C. n. 47/2015.

- VII -

INVALIDITA' IN VIA DERIVATA

Sin d'ora si deduce, altresì, che tutti i vizi di legittimità inerenti le deliberazioni G.C. nn. 46 e 47 del 27.5.2015, impugnati con il presente gravame, hanno efficacia invalidante anche nei confronti dell'avviso di selezione di cui alla nota prot. n. 1640 del 29.5.2015.

Non è, infatti, revocabile in dubbio che, qualora venissero accolti detti motivi, anche l'avviso di selezione verrebbe inevitabilmente travolto per invalidità derivata.

- VIII -

RISARCIMENTO DEI DANNI EX ART. 2043 COD. CIV.

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati costituisce un fatto illecito ex art. 2043 Cod. Civ. che è suscettibile di risarcimento dei danni per equivalente in favore dell'odierno ricorrente in considerazione del danno per la perdita di immagine e di prestigio personale e professionale nell'ambiente di lavoro, dove il ricorrente ha esercitato per il periodo suindicato le funzioni dirigenziali di responsabile dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi", anche in considerazione del fatto che trattasi di un Comune di piccole dimensioni, cui occorre aggiungere il danno da perdita di chance.

Il danno, patrimoniale e non, subito dal ricorrente per effetto dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati può equitativamente determinarsi in € 50.000,00 oppure in quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ed alla rivalutazione monetaria.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 55 del C.P.A. per la concessione della tutela cautelare.

Se il *fumus boni juris* risulta ampiamente dai motivi del ricorso che precede, tuttavia durante il tempo necessario a giungere ad una decisione di merito s'impone la concessione della misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati ovvero l'adozione di altra misura cautelare, che codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà opportuna in relazione alle circostanze concrete del caso che ci occupa.

Palese appare, altresì, il danno grave ed irreparabile che gli impugnati provvedimenti arrecherebbero, in mancanza di concessione di idonea misura

cautelare, all'attuale ricorrente, dal momento che gli sarebbe, in sostanza, inibito, da un lato, l'esercizio delle funzioni di Responsabile dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi" e, dall'altro, di far valere i servizi, i risultati e le valutazioni positive conseguite dal ricorrente dal 2001 al 2011 per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Catania, così consentendo ad altri dipendenti, certamente in possesso di minor titoli culturali, di studio e professionali, di essere nominati a discapito dell'odierno ricorrente. A ciò occorre aggiungere il danno per la perdita di immagine e di prestigio personale e professionale nell'ambiente di lavoro, dove il ricorrente ha esercitato per il periodo suindicato le funzioni dirigenziali di responsabile dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi", anche in considerazione del fatto che trattasi di un Comune di piccole dimensioni con conseguente danno non patrimoniale non suscettibile di integrale risarcimento per equivalente.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56

C.P.A.

h Per come sopra evidenziato, i provvedimenti impugnati arrecano molteplici nocimenti all'odierno ricorrente, dal momento che la collocazione dell'Unità di Progetto" del ricorrente in altra e più ampia struttura (IV Settore) implica la perdita della titolarità di posizione organizzativa di vertice con pregiudizio professionale ed anche economico, non essendogli neppure consentito, in considerazione della modifica apportata con deliberazione G.C. n. 46 del 27.5.2015 all'art. 13 del regolamento degli uffici e dei servizi recante "criteri, requisiti e modalità per il conferimento dell'incarico di capo settore, di far valere i titoli di servizio, i risultati e le valutazioni positive conseguite dal 2001 al 2011 alle dipendenze del Comune di Catania.

Per tali ragioni, si chiede all'Ill.mo sig. Presidente di concedere, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., il decreto cautelare fino alla prima camera di consiglio utile, sussistendo, come testé detto, le ragioni di estrema gravità e urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile.

*. *. *. *. *

Per quanto sopra esposto, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede che

VOGLIA CODESTO ILL.MO T.A.R.

annullare, previa idonea misura cautelare, anche presidenziale, i provvedimenti impugnati *in parte qua* ed in epigrafe indicati, nonché ogni altro atto annesso, connesso, presupposto o comunque consequenziale, condannando il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, al risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., di tutti i danni, nessuno escluso, subiti dall'odierno ricorrente per effetto dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, liquidandoli nella misura complessiva di € 50.000,00 od in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo.

Produzione documentale come da allegato indice.

Salvi ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma.

Ai sensi dell'art. 14, co. 2, del D.P.R. n. 115/2002, l'avv. Giuseppe Lo Monaco dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che il contributo unificato versato risulta pari ad € 325,00.

Barrafranca, 05.06.2015

Avv. Giuseppe Lo Monaco

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avv. Giuseppe Lo Monaco, con studio in Barrafranca, via Ciulla n. 168, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna dell'11.07.2014 ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.1.1994, n. 53, quale procuratore e difensore del dott. Santi Eugenio Diliberto, in virtù di procura a margine del su esteso ricorso, ho notificato copia conforme all'originale del superiore ricorso, per ogni effetto di legge, a:

- Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica nel palazzo municipale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1, previa iscrizione al n. 34 del mio registro cronologico, ivi inviandone copia a mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 76659358006-4 spedito dall'Ufficio Postale di Barrafranca (Fraz. 83109 Sez. 2) in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Giuseppe Lo Monaco



COMUNE DI BARRAFRANCA
Ufficio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali – Contenzioso - Personale", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale;

e

l'Avv. _____, nato a _____ il _____, del Foro di _____, con studio a _____
in Via _____, – Codice Fiscale: _____,

Premesso

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. ____ del _____, ha deliberato di conferire l'incarico ad un Avvocato per la difesa dell'Ente avverso il ricorso, dinanzi al TAR per la Sicilia - sez. staccata di CT, promosso dal Dott. Santi Eugenio Diliberto e conseguentemente ha designato l'Avv. _____, sopra meglio generalizzato, quale Legale al quale affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nella vertenza in argomento;
 - che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
- tra le parti sopra costituite,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Barrafranca nel giudizio promosso dinanzi al TAR per la Sicilia - sez. staccata di CT, promosso dal Dott. Santi Eugenio Diliberto e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Art. 2 - Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi tabellari indicati, comprensivo di accessori di legge: ritenuta d'acconto, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, per un totale complessivo di € 2.000,00.

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente

rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

Ove il Comune dovesse risultare vittorioso, saranno devolute in favore del legale incaricato le spese liquidate dal Giudice in misura maggiore al compenso concordato.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

Art. 3 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di nota pro-forma. Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Attività non preventive

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 - Obblighi del Professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile

all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

Art. 6 - Obblighi del Committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

Art. 7 - Disposizioni particolari

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 10 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 - Foro Competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data

per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____